

LINEE GUIDA RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI BENI E/O SERVIZI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

PREMESSA

Le presenti linee guida illustrano un modello operativo per l'affidamento diretto di beni e/o servizi, alla luce della normativa vigente, **recentemente aggiornata con la pubblicazione del D.Lgs. 209 del 31/12/2024**, correttivo al codice dei contratti pubblici, entrato in vigore alla stessa data del 31/12/2024. La documentazione messa a disposizione tiene conto altresì della normativa relativa alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici dei regolamenti europei in materia di PNRR e dei regolamenti dell'Ente nell'ambito degli investimenti pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tenendo in considerazione:

- i principi per la sostenibilità ambientale tra cui il principio orizzontale del “Do No Significant Harm” (DNSH);
- i principi trasversali, tra i quali, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging);
- il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

La normativa/documentazione di riferimento è costituita da:

- Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;
- Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852;
- Regolamento (UE) 4 giugno 2021 n.2139;
- Regolamento (UE) 27 giugno 2023, n. 2485
- Regolamento (UE) 27 giugno 2023 n. 2486;
- Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, per le parti ancora in vigore;
- Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021;
- Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n 41;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) – nel seguito “Codice dei contratti pubblici”;
- Decreto legge 30 dicembre 2023 n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18;
- Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;
- Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 rubricato “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n.45/L della GU n. 305 del 31 dicembre 2024;
- Circolare MEF n. 30 in data 11.08.2022 “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”;
- Circolare MEF n. 33 in data 13.10.2022 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- Circolare MEF n. 27 in data 15 Settembre 2023 “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007;
- Circolare MEF n.13 del 28/03/2024 avente ad oggetto “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: 1) La prevenzione e il controllo del conflitto d'interessi ex art.22 Reg. (UE) 2021/241; 2) La duplicazione dei finanziamenti ex art.22, par.2, lett.c) Reg. (UE) 2021/241.”
- Circolare MEF n. 22 in data 14.05.2024 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non

arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);

- Linee guida soggetti attuatori del MUR del 10.10.2022 “Linee guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori”;
- Linee guida soggetti attuatori del MUR del 10.10.2022 “Linee guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema missione 4 componente 2” Linee di investimento 1.3, 1.4, 1.5;
- Linee guida soggetti attuatori del MUR del 13.12.2022 “Linee guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema missione 4 componente 2” Linea di investimento 3.1;
- Modalità di rendicontazione in attuazione del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41- versione del 22 maggio 2023;
- Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche – emanato con Provvedimento della Presidente n. 119 prot. AMMCNT-CNR n. 241776 del 10 luglio 2024, entrato in vigore dal 1° agosto 2024;
- Regolamento di Amministrazione Contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche – emanato con Provvedimento della Presidente n. 201 prot. AMMCNT-CNR n. 0507722 del 23 dicembre 2024, entrato in vigore dal 1° gennaio 2025.

La documentazione di cui alle presenti linee guida è stata aggiornata in considerazione dell'entrata in vigore, **a far data dal 31/12/2024**, delle disposizioni contenute nel correttivo al codice dei contratti pubblici, D.Lgs. nr.209 del 31/12/2024. Una panoramica delle novità più importanti introdotte dal correttivo per gli appalti di forniture e servizi sottosoglia è riportata nel paragrafo 2.

Resta fermo, inoltre, quanto previsto all'art. 225, comma 8, del D.lgs. 31 Marzo 2023 n. 36, il quale dispone che, in relazione alle procedure di affidamento finanziate con le risorse previste dal PNRR, si applicano le disposizioni di cui al decreto legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 e al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Tale circostanza è stata, altresì, ribadita nella circolare esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti recante “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative.” del 12/07/2023. Pertanto, in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023, l'articolo 225, comma 8, mantiene efficaci, anche successivamente al 1° luglio 2023, le disposizioni speciali in materia di procedure ad evidenza pubblica già ad oggi introdotte nell'ordinamento giuridico relative ad opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e PNC, di cui decreto-legge n. 77 del 2021 e ss.mm.ii.

Le Stazioni Appaltanti, per gli acquisti PNRR, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett.b) del D.Lgs. 36/2023 possono procedere all'affidamento diretto di beni/servizi per importi inferiori a € 140.000 IVA esclusa.

Nella documentazione predisposta e messa a disposizione in intranet sono state evidenziate le parti del documento in cui devono essere inserite le informazioni che descrivono l'affidamento (con la semplice indicazione generica **[completare]** o indicazioni maggiormente specifiche sulle informazioni da inserire o su eventuali opzioni, riportate tra parentesi tonde o quadrate o con nota a piè pagina, da rimuovere opportunamente in fase di redazione prima del caricamento sulla piattaforma telematica di negoziazione.

Nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla progettualità PNRR è stato predisposto un modello di carta intestata da utilizzare per tutta la documentazione prodotta dalla Stazione appaltante. Il piè di pagina è riservato all'inserimento delle indicazioni proprie dell'Istituto che effettua l'affidamento; tra queste, se presente, deve essere inserito anche il logo del progetto.

1. DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

Agli affidamenti finanziati con le risorse previste dal PNRR, si applicano le disposizioni speciali previste dal decreto-legge 76/2020, convertito con legge 120/2020, per le parti ancora in vigore, dal decreto legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56. Relativamente a tutto ciò che non è disciplinato in essi trova applicazione il Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

In ogni caso, valgono i principi generali del Codice dei Contratti Pubblici ed in particolare:

1. In primis, l'obbligatorietà di svolgere anche gli affidamenti diretti su piattaforme telematiche. Tuttavia, si segnala che con **comunicato del Presidente dell'ANAC del 18/12/2024, è stata prorogata al 30/06/2025**, solo per acquisti d'importo inferiore a 5.000,00, la possibilità di effettuare le procedure di affidamento al di fuori delle piattaforme telematiche di negoziazione in caso di impossibilità o di difficoltà di ricorso alle PAD;
2. Obbligatorietà del rispetto del principio di rotazione degli OO.EE. (art. 49 D.lgs. 36/2023). Per approfondimenti su questo tema, ivi compresa l'illustrazione delle possibilità di deroga al predetto principio, si invita a consultare le apposite linee guida approvate con delibera del CdA n. 412/2023 del 19/12/2023 nonché a tener presente la novità introdotta al comma 4 dell'art.49 dal correttivo del codice dei contratti, illustrata nel paragrafo successivo;
3. Possibilità di effettuare una verifica dei requisiti a campione per affidamenti d'importo inferiore a 40.000,00 euro, ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 il quale recita: "*Gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno*". Si precisa, tuttavia, che nel caso di appalti PNRR, la semplice dichiarazione non è sufficiente per quanto riguarda le comunicazioni inerenti il titolare effettivo, gli obblighi previsti all'art.47 del decreto 77/2021 e il rispetto dei principi DNSH. Le dichiarazioni inerenti tali aspetti dovranno quindi sempre essere verificate mediante l'acquisizione dell'idonea documentazione probante. In dettaglio, per documentazione probante, s'intende quella appresso elencata:
 1. **Certificazioni per il rispetto dei principi DNSH (Do No Significant Harm):** Per il rispetto dei vincoli DNSH sarà necessario acquisire le certificazioni /attestazioni previste nella check list della scheda DNSH inerente l'acquisto.
 2. **Documentazione relativa al titolare effettivo:** Per la verifica del titolare effettivo, se individuato con il criterio nr.1, sarà sufficiente acquisire una visura camerale, diversamente, se il nominativo del titolare effettivo non è presente sulla visura camerale, la documentazione attestante la titolarità effettiva dovrà essere prodotta dall'O.E. (Statuto della società, delibere del Consiglio di Amministrazione etc.).
 3. **Documentazione per il rispetto dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021:** Per il rispetto dell'art.47 del decreto 77/2021 andrà effettuata la verifica di ottemperanza alle disposizioni della Legge nr.68/99 presso il centro per l'impiego competente, se l'impresa ha un numero di dipendenti non inferiore a 15, inoltre andranno acquisiti, già in fase di affidamento e se l'affidatario è un'impresa con 50 o più dipendenti, il rapporto sul personale corredato dalle ricevute di trasmissione previste per legge.

Si rammenta, inoltre, quanto segue:

- **dal 01/07/2024**, anche per appalti PNRR, **l'affidamento dovrà essere immediatamente efficace, ai sensi dell'art.17, c.5 del D.Lgs.36/2023**. L'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza potrà avvenire, dopo il predetto affidamento e prima della stipula del contratto ma solo in circostanze eccezionali quali quelle riportate ai commi 8 e 9 del già citato art.17;

- **ai sensi dell'art.48, c.2 del D.Lgs. 36/2023**, le S.A. prima di procedere ad un eventuale affidamento diretto, devono verificare se l'appalto in questione abbia un interesse transfrontaliero in quanto, se dovesse verificarsi tale circostanza, si imporrebbe l'utilizzo delle procedure ordinarie e non di quelle semplificate mentre, **ai sensi del successivo c.3** del medesimo articolo, le S.A. sono obbligate ad utilizzare gli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, fatte salve eventuali deroghe a riguardo, previste per legge;

¹ L'Ente ha predisposto il regolamento per l'effettuazione delle verifiche a campione approvato con delibera del CdA nr.330 del 18/10/2023.

- **ai sensi dell'art.48, c.4 del D.Lgs. 36/2023**, il quale dispone che *“Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.”* anche per gli affidamenti diretti le S.A. sono obbligate a calcolare e indicare nei documenti inerenti l'affidamento il CCNL applicabile al contratto e i costi della manodopera ex art.108, c.9 del medesimo codice dei contratti fatta eccezione per le forniture senza posa in opera e per i servizi di natura intellettuale;
- **ai sensi dell'art.53, c.1 del D.Lgs. 36/2023** per gli affidamenti diretti non si richiede la presentazione della garanzia a corredo dell'offerta. Invece, per quanto riguarda la garanzia definitiva, il medesimo articolo 53, al c.4 prevede che *“In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti ... OMISSIS... Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.”* Il correttivo al codice dei contratti pubblici ha inoltre stabilito che alla polizza fideiussoria presentata come garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art.106, c.8 e gli aumenti previsti dall'art.117 c.2.

2. LE NOVITA' INTRODOTTE DAL CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI

Alcune modifiche introdotte dal correttivo hanno comportato la modifica di tutta la documentazione e modulistica precedentemente predisposta per l'affidamento diretto di servizi e forniture. Si riporta di seguito una panoramica di dette modifiche distinte per argomenti, limitandosi, come specificato, solo a quelle che hanno comportato la modifica della documentazione:

- **RUP E COLLABORATORI:** il correttivo ha modificato l'**art.15** del codice dei contratti prevedendo la possibilità, per la S.A., in caso di carenza di organico qualificato, di poter individuare il RUP tra la dotazione organica di personale di altra Pubblica Amministrazione. Viene modificato anche l'**art.2 dell'Allegato I.2** al codice dei contratti, introducendo delle precisazioni sui compiti che possono svolgere i collaboratori del RUP, dipendenti della S.A. committente.
- **ATTI DI GARA:** il correttivo ha introdotto nel codice dei contratti l'**art.82-bis** il quale prevede la possibilità, per le S.A., di introdurre tra i documenti di gara di cui all'art.82 del medesimo codice, l'accordo di collaborazione, quale strumento atto a promuovere la responsabilizzazione di tutte le parti rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto. E' stato altresì introdotto dal correttivo l'**art.4-bis all'Allegato I.7** al codice dei contratti, il quale stabilisce che la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello, è predisposta dalle S.A. mediante propri dipendenti ed è costituita almeno da una relazione generale illustrativa, dal capitolato tecnico e da un documento di stima economica.
- **INDIVIDUAZIONE CCNL DA PARTE DELLA S.A.:** il correttivo ha modificato l'**art.11** del codice dei contratti introducendo anche l'ulteriore comma 2-bis relativo alla possibile individuazione di un diverso CCNL rispetto a quello indicato per la prestazione principale, per le prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie qualora ricorrano determinate condizioni. Queste modifiche, inoltre, hanno reso obbligatoria l'indicazione del CCNL non solo nei bandi e negli inviti bensì anche nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrattare. E' stato inoltre introdotto dal correttivo l'ulteriore **Allegato I.01** al codice dei contratti il quale introduce criteri e modalità per l'individuazione del CCNL da parte del RUP e per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele.
- **MODIFICHE AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE:** il correttivo ha modificato il **comma 4 dell'art.49**, il quale adesso fornisce ulteriori indicazioni utili alla S.A. ai fini della motivazione per derogare al principio di rotazione specificando che, negli affidamenti sottosoglia (affidamenti diretti o procedure negoziate), si deve aver riguardo sia alla struttura del mercato che all'effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto da parte dell'esecutore, nonché della qualità della prestazione resa.
- **REVISIONE DEI PREZZI:** il correttivo ha apportato modifiche all'**art.60** inerente la revisione dei prezzi da applicare, obbligatoriamente, alle prestazioni oggetto del contratto ed a tutti i contratti di servizi e forniture di durata, il cui oggetto non consista in una prestazione istantanea nonché ai contratti in cui il prezzo non sia stato determinato sulla base di una indicizzazione. Riguardo agli indici da utilizzare per la revisione dei prezzi, nei contratti di forniture e servizi sono previsti due

diversi meccanismi revisionali, uno dei quali è facoltativo ed è basato su un indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. Il correttivo introduce altresì l'**Allegato II.2-bis** al codice dei contratti il quale disciplina le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili.

- **CONSORZI DI CUI ALL'ART.65, LETTERE b), c) e d)**: il correttivo ha modificato l'**art.67** del codice dei contratti specificando, tra l'altro, i requisiti di partecipazione alle procedure di gara nonché le indicazioni per la partecipazione alle stesse, che devono, rispettivamente, possedere e rispettare i consorzi indicati.
- **REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE**: il correttivo ha modificato il **comma 11 dell'art.100** ampliando l'arco temporale all'interno del quale gli OO.EE. possono dimostrare il possesso dei requisiti speciali prescritti negli atti di gara.
- **GARANZIA FIDEIUSSORIA**: il correttivo ha modificato il **comma 3 dell'art.106** del codice dei contratti prevedendo che la garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente può essere gestita anche mediante ricorso a registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n.910/2024 sull'identità digitale (Regolamento eIDAS).
- **GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA PER APPALTI SOTTOSOGLIA**: il correttivo ha modificato l'**art.53** del codice dei contratti con l'introduzione del **comma 4-bis** il quale prevede che alla garanzia fideiussoria provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art.106, c.8 e gli aumenti previsti dall'art.117 c.2.
- **VERIFICA DEI REQUISITI**: all'**art.35** del codice dei contratti è stato aggiunto, con il correttivo, il **comma 5-bis** al fine di prevedere che in sede di presentazione delle offerte, gli OO.EE. trasmettano alla S.A. il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, per la verifica da parte della S.A. del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal codice. Inoltre, l'**art.99** del codice viene modificato con l'aggiunta del **comma 3-bis** al fine di prevedere che in caso di comprovato malfunzionamento delle piattaforme di approvvigionamento digitale, la S.A. può richiedere all'O.E. di dichiarare, mediante autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento e procedere, sulla base della stessa, ad effettuare l'aggiudicazione, la quale è immediatamente efficace. Naturalmente, successivamente, la verifica dei predetti requisiti andrà comunque portata a termine.
- **SUBAPPALTO**: il correttivo ha apportato diverse modifiche all'**art.119** del codice dei contratti relativo al subappalto. Una di queste mira ad agevolare le piccole e medie imprese in quanto prevede che i contratti di subappalto debbano essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese pur precisando che gli OO.EE. possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
- **ANTICIPAZIONE**: il correttivo ha modificato il **comma 1 dell'art.125** del codice dei contratti precisando che, per appalti di servizi e forniture diversi da quelli indicati all'art.32 dell'Allegato II.14 al codice dei contratti, l'anticipazione, del 20% o 30% non deve necessariamente essere corrisposta entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Nel caso, invece, di contratti pluriennali di servizi e forniture, l'anticipazione deve essere calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità e corrisposta entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità.
- **PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE**: il correttivo ha modificato l'**art.126** del codice dei contratti prevedendo al comma 1 un aumento del range percentuale per il calcolo delle penali. Viene altresì inserito il **comma 2-bis** il quale introduce la possibilità per le S.A. di prevedere il riconoscimento di premi anche negli appalti di servizi e forniture, purché compatibili con l'oggetto dell'appalto.

3. MODALITA' DI SCELTA DELL'O.E. AFFIDATARIO

L'individuazione dell'O.E., nei confronti del quale formalizzare l'affidamento diretto per servizi e forniture, ai sensi dell'art.50, c.1, lett.b) del D.Lgs. 36/2023, potrà essere effettuata anche senza la consultazione di più

OO.EE., assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Gli OO. EE., nei confronti dei quali effettuare gli affidamenti diretti, possono essere scelti:

- a) consultando elenchi di operatori economici predisposti dalla Stazione Appaltante, relativamente alla fascia d'importo e categoria merceologica che comprende il prodotto/servizio oggetto di affidamento o istituiti, sempre con riferimento alla categoria merceologica che comprende il prodotto/servizio oggetto di affidamento, da soggetti aggregatori quali ad esempio Consip. Per l'istituzione ed utilizzo di appositi elenchi o albi di OO.EE. le S.A. devono fare riferimento a quanto disciplinato nell'Allegato I.3 al D.Lgs.36/2023 il quale prevede che le S.A. possano dotarsi di un regolamento recante modalità di costituzione e di revisione del predetto elenco o albo;
- b) eseguendo un'indagine informale di mercato consistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'analisi di cataloghi accessibili in rete e prezziari.

E' possibile procedere ad una richiesta di preventivi a più operatori economici rintracciati nelle modalità indicate nelle precedenti lettere a) e b), ovvero, in ultima analisi, rintracciati a seguito della pubblicazione di un avviso di indagine di mercato. Si precisa che la fase di selezione informale durante la quale la S.A. richiede uno o più preventivi, anche mediante la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, può avvenire con o senza l'impiego di una piattaforma certificata.

3.1 Operatore economico individuato senza la consultazione di più OO.EE.

Una volta individuato l'operatore economico nei confronti del quale effettuare un affidamento diretto o consultando elenchi di operatori economici o attraverso indagini informali di mercato si può procedere nei seguenti modi:

- 1) avviare con l'operatore economico una trattativa diretta, se iscritto al MEPA, ovvero una RDO con un unico operatore su Consip in modalità ASP, se l'operatore economico non risulta iscritto al MEPA, e se per quella tipologia di acquisto è possibile derogare all'utilizzo del MEPA, ponendo a base d'asta l'importo del servizio/fornitura stimato dalla stazione appaltante;
- 2) richiedere all'operatore economico individuato un preventivo per effettuare il servizio/la fornitura desiderata, da far pervenire tramite pec ovvero posta ordinaria in caso di operatore economico straniero e, successivamente, formalizzare l'affidamento utilizzando la piattaforma telematica di negoziazione (MEPA, se l'O.E. vi è iscritto o, in alternativa, e se è possibile derogare all'utilizzo del MEPA, Consip in modalità ASP), avviando sulla stessa una trattativa diretta (se si utilizza il MEPA) ovvero una Richiesta di Offerta (se si utilizza Consip in modalità ASP);
- 3) nel caso in cui il prodotto/servizio d'interesse è inserito a catalogo sul MEPA, si potrà procedere con la formalizzazione di un ordine diretto nei confronti dell'O.E. fornitore del predetto articolo.

3.2 Operatore economico individuato a seguito di consultazione di più OO.EE.

Qualora si voglia procedere a consultare più OO.EE. prima di effettuare l'affidamento diretto può essere effettuata una richiesta di preventivi ad un certo numero di OO.EE. individuati secondo le modalità elencate alle lettere a) e b) del paragrafo 3, motivando riguardo alle modalità di individuazione degli stessi. Se tale procedura non viene espletata mediante l'utilizzo di piattaforme telematiche certificate, i preventivi potranno essere acquisiti tramite pec ovvero posta ordinaria in caso di operatore economico straniero.

Qualora non si conosca la platea di OO.EE. interessati all'acquisto da effettuare ovvero si voglia consultare più OO.EE. ma non si è in grado di individuarli utilizzando le modalità descritte nel capoverso che precede, si può procedere con la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato sul sito del CNR nella sezione "Amministrazione Trasparente" e, a discrezione della Stazione Appaltante, sul sito web del singolo Istituto, per un tempo minimo di 15 giorni. A tale scopo è reso disponibile un fac-simile di avviso di indagine di mercato (All.1) e di dichiarazione in merito al possesso dei requisiti previsti per legge che dovrà prestare l'O.E. ai fini della partecipazione (All.2).

L'indagine esplorativa consente di valutare le possibilità offerte dal mercato prima di affidare direttamente la fornitura e non richiede una valutazione sulla congruità del prezzo. Essa non rappresenta un invito a partecipare a gara pubblica, né un'offerta al pubblico (art. 1336 del Codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del Codice civile). Pertanto, non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche rilevanti oppure obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, qualora si utilizzi l'indagine di mercato, deve predisporre l'avviso secondo il format

allegato individuando:

1. L'oggetto dell'affidamento: caratteristiche tecniche/funzionalità della fornitura, nonché se del caso tempi di consegna, durata della garanzia, programma di addestramento all'uso e manutenzione ordinaria,;
2. Il luogo di consegna [ed installazione se del caso] del bene oggetto della fornitura;
3. I requisiti che devono possedere gli operatori economici ammessi a presentare la manifestazione d'interesse /preventivo quali quelli previsti dalle norme emanate per effettuare gli acquisti nel rispetto dei principi stabiliti nel PNRR, quelli di cui agli artt.94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 ed eventuali ulteriori requisiti, di capacità economico-finanziaria o tecnico-professionale di cui all'art.100 del medesimo decreto legislativo.

L'avviso può prevedere la presentazione di preventivi e in questo caso gli stessi dovranno essere corredati oltre che dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, da una relazione tecnica. I preventivi si intenderanno vincolanti per il fornitore per un periodo massimo di 60 giorni di calendario, mentre non saranno in alcun modo vincolanti per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori indagini volte all'affidamento della fornitura di cui trattasi.

Il richiedente l'acquisto ovvero il RUP, una volta scaduto il termine di cui all'avviso, procederà all'esame delle risposte pervenute dal mercato e con apposita relazione, motiverà la scelta del potenziale affidatario. Le manifestazioni d'interesse ovvero i preventivi saranno acquisiti tramite pec ovvero posta ordinaria in caso di operatore economico straniero.

4. FASI NECESSARIE PER EFFETTUARE L'AFFIDAMENTO DIRETTO

L'esigenza di effettuare un acquisto è manifestata nella richiesta d'acquisto redatta dal personale degli Istituti, contenete, almeno, la descrizione delle caratteristiche essenziali dell'acquisto e la stima dell'importo necessario per effettuarlo. In caso di acquisti d'importo inferiore a 140.000,00 euro è possibile ricorrere all'affidamento diretto la cui definizione è riportata nell'Allegato I.3, art.3, lett.d) al D.Lgs. 36/2023. Praticamente si tratta di una modalità di affidamento che non richiede una procedura di gara, nella quale, anche nel caso di interpello di più OO.EE., la scelta è operata discrezionalmente dalla S.A. nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art.50, c.1 lett.a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.

L'ANAC, in data 09/08/2024 ha pubblicato il "Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori d'importo inferiore a 150.000,00 euro e di forniture e servizi d'importo inferiore a 140.000,00 euro" nel quale sono indicate le varie fasi che caratterizzano l'affidamento diretto, così come riportate di seguito:

FASE PRELIMINARE che prevede:

1. *Nomina del RUP;*
2. *Predisposizione di una relazione progettuale semplificata da porre a base dell'affidamento diretto;*
3. *Verifiche preliminari circa l'esistenza della deroga all'obbligo di prioritario ricorso al MePA e ai sistemi telematici regionali (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006);*

FASE DI SELEZIONE INFORMALE che prevede:

4. *eventuale indagine di mercato o richiesta di preventivo/i;*
5. *Verifica requisiti per affidamenti superiori a 40.000,00 euro;*

FASE DI AFFIDAMENTO

6. *Determina di affidamento e Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente".*

E' possibile notare come al primo posto viene riportata la nomina del RUP, sulla scorta di quanto disposto all'art.15, c.1 del codice dei contratti il quale recita: "1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice." Si evidenzia che in un'ottica di semplificazione e snellimento delle procedure **è possibile anche redigere un singolo atto di nomina del RUP relativo ad una pluralità di acquisti.**

La relazione progettuale semplificata che ANAC pone al punto 2) potrebbe benissimo coincidere con la Richiesta d'Acquisto redatta dal personale dell'Ente. Tuttavia, alla luce di quanto disposto dal correttivo al codice dei contratti in materia di progettazione di servizi e forniture (art.4-bis dell'Allegato I.7 al codice dei contratti), si mette a disposizione un fac-simile di "Relazione progettuale semplificata" (Allegato 8). Una volta nominato, il RUP valuterà se per effettuare l'affidamento sono sufficienti le informazioni riportate nella

RDA oppure sia necessario integrare le stesse redigendo la predetta “*Relazione progettuale semplificata*” da porre a base di affidamento.

Le fasi successive alla presentazione della richiesta d'acquisto e alla nomina del RUP, che in seguito saranno riportate in maniera più dettagliata rispetto a quelle indicate dall'ANAC, necessarie alla conclusione di un affidamento diretto con la stipula della lettera d'ordine/contratto, sono state definite in base:

- alla preventiva acquisizione, o meno, di un preventivo da parte dell'O.E. nei confronti del quale si vuole effettuare l'affidamento diretto;
- all'obbligo di svolgimento del medesimo affidamento attraverso la piattaforma telematica di negoziazione in vigore dal 01/01/2024;
- all'importo dell'affidamento, tenuto conto delle semplificazioni nella verifica dei requisiti per acquisti d'importo inferiore a 40.000 euro.

4.1 Richiesta d'acquisto

L'esigenza di acquistare un prodotto o un servizio è manifestata attraverso una richiesta di acquisto/relazione formalizzata dal personale dell'istituto, contenete la definizione del fabbisogno, con indicazione delle caratteristiche tecniche (se fornitura) o delle prestazioni (se servizio) proporzionate al soddisfacimento delle esigenze progettuali e contenete altresì la determinazione dell'importo massimo stimato da porre a base d'asta. La predetta richiesta di acquisto, potrebbe contenere anche l'individuazione dell'operatore economico nei confronti del quale effettuare l'affidamento diretto ed essere corredata dal preventivo formulato dal medesimo O.E., ovvero contenere l'individuazione degli operatori economici a cui richiedere i preventivi qualora si voglia optare per la consultazione di più OO.EE.. Nel caso in cui nella richiesta d'acquisto è previsto l'affidamento a contraente uscente, nella stessa dovranno essere illustrate le motivazioni che hanno consentito di derogare al principio di rotazione. Nella richiesta d'acquisto vanno altresì specificate, in base alla tipologia di acquisizione da effettuare, le modalità per rispettare il principio DNSH (compilazione, da parte dell'O.E., delle schede tecniche DNSH idonee rispetto all'acquisto da effettuare, allegate alla Guida Operativa di cui alla circolare RGS n. 22 del 14/05/2024, ovvero presentazione, da parte dell'O.E., di specifiche dichiarazioni) nonché per rispettare almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi, qualora approvati dal Ministero dell'Ambiente per la tipologia di acquisto da effettuare.

4.2 Nomina del RUP

A seguito della ricezione della richiesta di acquisto formalizzata dal personale dell'istituto, contenete la definizione del fabbisogno, con indicazione delle caratteristiche tecniche (se fornitura) o delle prestazioni (se servizio) proporzionate al soddisfacimento delle esigenze progettuali e contenete altresì la determinazione dell'importo necessario per effettuare lo stesso, si procederà alla nomina del RUP ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023. Si rende disponibile un fac-simile di provvedimento per la nomina del RUP nel caso di affidamento diretto (All.3). Nel medesimo atto di nomina del RUP è possibile altresì individuare ai sensi dell'art. 15, comma 6 del Codice, il gruppo di lavoro in qualità di supporto al RUP ovvero uno o più responsabili di fase ai sensi dell'art.15, comma 4.

Nei casi in cui il RUP non viene nominato, tale incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

All'interno dell'atto di nomina del RUP sono stati altresì introdotti altri elementi essenziali per l'avvio dell'affidamento quali l'approvazione del quadro economico con scrittura anticipata CO.AN delle somme necessarie ad effettuare l'affidamento diretto, l'indicazione del CCNL da applicare al contratto e la determinazione dei costi della manodopera in caso di affidamenti di servizi diversi da quelli di natura intellettuale o di forniture con posa in opera nonché la possibilità di derogare, se del caso, agli obblighi assunzionali del 30% di personale giovanile e femminile di cui all'art.47 del decreto 77/2021.

4.3 Decisione di contrattare

L'affidamento diretto, ai sensi dell'art.17, c.2, del D.Lgs. 36/2023, avviene con un unico atto da redigere dopo l'individuazione dell'affidatario il quale individua: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, al possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti di carattere generale e, se necessari, inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale nonché dei requisiti previsti dalle norme che disciplinano il PNRR. Si rende disponibile un fac-simile di tale provvedimento che varia a

seconda della modalità di affidamento (Ordine diretto su Mepa, Ordine con/senza preventivo, Ordine per importo inferiore a 5.000 euro).

4.4 Fasi nel caso in cui è stato acquisito agli atti un preventivo da parte dell'O.E. destinatario dell'affidamento

Qualora si disponga già di un preventivo presentato dall'O.E. nei confronti del quale si vuole effettuare l'affidamento diretto, sarà necessario svolgere le seguenti e successive attività:

- a) redazione del provvedimento di nomina del RUP contenente altresì la scrittura anticipata CO.AN delle somme necessarie per effettuare l'affidamento desumibili dal preventivo già agli atti;
- b) **[Eventuale, solo nel caso in cui la RDA non si reputi completa di tutti gli elementi da prevedere nella Relazione progettuale semplificata]** redazione, da parte del RUP, della "Relazione progettuale semplificata";
- c) **[Facoltativo]** redazione, da parte del RUP, dell'Accordo di collaborazione;
- d) **[Facoltativo]** redazione, da parte del RUP, della Nota informativa;
- e) implementazione, nei confronti dell'O.E. selezionato per l'affidamento, sulla piattaforma telematica MEPA o Consip in modalità ASP, rispettivamente, della trattativa diretta o della richiesta di offerta, generando il DGUE nel caso di acquisti d'importo pari o superiore a 40.000,00 euro, caricando a sistema, per la consultazione, il provvedimento di nomina del RUP, la RDA (ovvero) la *Relazione progettuale semplificata*, l'eventuale *Accordo di collaborazione*, l'eventuale *Nota informativa*, lo schema di contratto da sottoscrivere successivamente (*a meno che non si svolge la trattativa diretta sul MEPA e si è deciso di utilizzare il documento di stipula generato dal MEPA*) e trasmettendo l'invito a presentare l'offerta unitamente alle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti che l'O.E. è tenuto a sottoscrivere;
- f) verifica della completezza dell'offerta, della sua coincidenza con il preventivo precedentemente formulato e trasmesso e della documentazione amministrativa trasmessa dall'O.E. e se del caso, richiesta delle dovute integrazioni ad opera del RUP;
- g) acquisizione del CIG sulla piattaforma telematica di negoziazione utilizzata ad opera del RUP²;
- h) atto istruttorio del RUP inerente la verifica dei requisiti dichiarati dall'O.E. in sede d'affidamento e recante l'elenco della documentazione acquisita ai fini della predetta verifica. Per affidamenti d'importo inferiore a 40.000,00 euro valgono le disposizioni di cui all'art.52, c.1 inerenti i controlli a campione (modalità di cui al regolamento approvato con Deliberazione del CdA nr.330 del 18/10/2023), eccezione fatta per le dichiarazioni relative al titolare effettivo, agli obblighi di cui all'art.47 del decreto 77/2021 e al rispetto dei principi DNSH che vanno sempre verificate;
- i) redazione della decisione di contrattare sulla base dell'istruttoria favorevole del RUP contenente altresì scrittura anticipata CO.AN delle somme necessarie per effettuare l'affidamento;
- j) stipula della lettera d'ordine/contratto con l'O.E. la quale, nel caso di affidamenti d'importo inferiore a 40.000,00 euro ovvero nel caso in cui sia stato impossibile completare le verifiche tramite FVOE a causa del malfunzionamento dello stesso, conterrà la clausola risolutiva in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'O.E. affidatario;
- k) compilazione, ad opera del RUP, delle successive schede ANAC relative alla stipula del contratto, alla regolare esecuzione e collaudo.

Sono resi disponibili sulla intranet, relativamente a questa casistica, i seguenti provvedimenti:

² A pg.8 del Vademecum ANAC inerente gli affidamenti diretti si riporta: "Sarà a breve disponibile la nuova scheda SIM (scheda di indagine di Mercato) che consente di gestire digitalmente la fase preventiva all'affidamento ed in particolare di effettuare i controlli dei requisiti anche per questi affidamenti diretti di lavori servizi e forniture tramite accesso al FVOE." Nelle more che ANAC metta a disposizione la citata scheda SIM, il RUP, all'atto di richiesta del CIG tramite la scheda AD3, indicherà come data di affidamento/aggiudicazione una data stimata in base ai tempi che ritiene siano necessari per effettuare la verifica dei requisiti. Successivamente, nella DAC, si darà atto dell'effettiva data di affidamento la quale coinciderà con la data stessa del provvedimento. L'unica alternativa possibile sarebbe quella di effettuare le verifiche al di fuori del FVOE e richiedere il CIG solo a completamento di tale operazione, quando è stata adottata la DAC, ma ciò comporterebbe un enorme dispendio di tempo non sempre compatibile con le tempistiche di rendicontazione imposte dal PNRR.

- Provvedimento di nomina del RUP e scrittura anticipata CO.AN delle somme necessarie di cui alla lett.a) (All.3);
- **[Eventuale]** Schema della Relazione progettuale semplificata di cui alla lettera b);
- **[Facoltativo]** Schema dell'accordo di collaborazione di cui alla lettera c);
- **[Facoltativo]** Schema della Nota informativa di cui alla lettera d);
- lettera d'invito a presentare offerta da utilizzare solo per procedure attivate sulla piattaforma Consip in modalità ASP (All.4);
- atto istruttorio del RUP di cui alla lett.h) (All.5);
- DAC ovvero provvedimento di affidamento con/senza preventivo di cui alla lett.i) (All.6);
- lettera d'ordine/contratto di cui alla lett.j) (All.7).

4.5 Fasi nel caso in cui non è stato preventivamente richiesto un preventivo all'O.E. destinatario dell'affidamento

Qualora non si disponga già di un preventivo presentato dall'O.E. nei confronti del quale si vuole effettuare l'affidamento diretto, sarà necessario invitare lo stesso a presentare l'offerta tramite la piattaforma telematica di negoziazione, la quale non potrà essere maggiore dell'importo a base d'asta stimato dalla S.A.. Le fasi sono esattamente identiche a quelle elencate nel paragrafo che precede. Le uniche differenze consistono nel fatto che scrittura anticipata CO.AN delle somme necessarie contenuto nel provvedimento di nomina del RUP andrà fatto sulla base delle somme stimate dalla S.A., inoltre, sarà necessario verificare che l'offerta economica presentata non sia superiore alla predetta stima effettuata dalla S.A..

4.6 Fasi nel caso di ordine diretto sul MEPA

Nel caso in cui il prodotto/servizio da acquistare sia stato individuato a catalogo, sul MEPA, pertanto risulta già noto sia il fornitore sia l'importo dell'affidamento, le attività da svolgere, prima dell'invio dell'ordine diretto sono le seguenti:

- a) redazione del provvedimento di nomina del RUP contenente altresì scrittura anticipata CO.AN delle somme necessarie per effettuare l'affidamento;
- b) **[Eventuale, solo nel caso la RDA non si reputi completa di tutti gli elementi da prevedere nella Relazione progettuale semplificata]** redazione, da parte del RUP, della "Relazione progettuale semplificata";
- c) **[Facoltativo]** redazione, da parte del RUP, dell'Accordo di collaborazione;
- d) **[Facoltativo]** redazione, da parte del RUP, della Nota informativa;
- e) inoltro al fornitore individuato per effettuare l'affidamento diretto, tramite pec ovvero posta ordinaria in caso di O.E. straniero, per la consultazione, del provvedimento di nomina del RUP, della RDA (ovvero) della *Relazione progettuale semplificata*, dell'eventuale *Accordo di collaborazione*, dell'eventuale *Nota informativa* e della modulistica contenente le dichiarazioni da prestare in merito al possesso dei requisiti richiesti;
- f) verifica della completezza della documentazione trasmessa dall'O.E. tramite pec ovvero posta ordinaria in caso di O.E. straniero e, se del caso, richiesta delle dovute integrazioni ad opera del RUP;
- g) acquisizione del CIG sulla piattaforma telematica di negoziazione utilizzata ad opera del RUP³;
- h) atto istruttorio del RUP inerente la verifica dei requisiti dichiarati dall'O.E. in sede d'affidamento e

³ A pg.8 del Vademecum ANAC inerente gli affidamenti diretti si riporta: "Sarà a breve disponibile la nuova scheda SIM (scheda di indagine di Mercato) che consente di gestire digitalmente la fase preventiva all'affidamento ed in particolare di effettuare i controlli dei requisiti anche per questi affidamenti diretti di lavori servizi e forniture tramite accesso al FVOE." Nelle more che ANAC metta a disposizione la citata scheda SIM, il RUP, all'atto di richiesta del CIG tramite la scheda AD3, indicherà come data di affidamento/aggiudicazione una data stimata in base ai tempi che ritiene siano necessari per effettuare la verifica dei requisiti. Successivamente, nella DAC, si darà atto dell'effettiva data di affidamento la quale coinciderà con la data stessa del provvedimento. L'unica alternativa possibile sarebbe quella di effettuare le verifiche al di fuori del FVOE e richiedere il CIG solo a completamento di tale operazione, quando è stata adottata la DAC, ma ciò comporterebbe un enorme dispendio di tempo non sempre compatibile con le tempistiche di rendicontazione imposte dal PNRR.

recante l'elenco della documentazione acquisita ai fini della predetta verifica. Per affidamenti d'importo inferiore a 40.000,00 euro valgono le disposizioni di cui all'art.52, c.1 inerenti i controlli a campione (modalità di cui al regolamento approvato con Deliberazione del CdA nr.330 del 18/10/2023), eccezioni fatta per le dichiarazioni relative al titolare effettivo, agli obblighi di cui all'art.47 del decreto 77/2021 e al rispetto dei principi DNSH che vanno sempre verificate;

- i) redazione della decisione di contrattare sulla base dell'istruttoria favorevole del RUP nella quale si dispone la formalizzazione dell'ordine diretto tramite MEPA nei confronti del predetto O.E., nonché scrittura anticipata CO.AN delle somme necessarie per l'acquisto;
- j) invio dell'ordine diretto all'O.E.;
- k) compilazione, ad opera del RUP, delle successive schede ANAC relative alla stipula del contratto, alla regolare esecuzione e collaudo.

Sono resi disponibili sulla intranet, relativamente a questa casistica, i seguenti provvedimenti:

- Provvedimento di nomina del RUP e impegno provvisorio delle somme necessarie di cui alla lett.a) (All.3);
- **[Eventuale]** Schema di Relazione progettuale semplificata di cui alla lettera b);
- **[Facoltativo]** redazione, da parte del RUP, dell'Accordo di collaborazione di cui alla lettera c);
- **[Facoltativo]** redazione, da parte del RUP, della Nota informativa di cui alla lettera d);
- atto istruttorio del RUP di cui alla lett.h) (All.5);
- DAC ovvero provvedimento di affidamento ordine diretto di cui alla lett.i) (All.8);

4.7 Fasi nel caso di affidamento diretto avente importo inferiore a 5.000 euro

Questa tipologia di affidamento, come già detto in precedenza, potrà essere effettuata al di fuori delle piattaforme telematiche fino al 30/06/2025. Una volta individuato l'O.E. nei confronti del quale effettuare l'affidamento seguendo una delle modalità descritte al paragrafo 3 e dopo aver ricevuto dallo stesso il preventivo relativo al servizio/fornitura che è necessario acquisire, dovranno essere svolte le attività sottoelencate:

- a) redazione del provvedimento di nomina del RUP contenente altresì scrittura anticipata CO.AN delle somme necessarie per effettuare l'affidamento;
- b) **[Eventuale, solo nel caso la RDA non si reputi completa di tutti gli elementi da prevedere nella Relazione progettuale semplificata]** Redazione, da parte del RUP, della "Relazione progettuale semplificata";
- c) **[Facoltativo]** Redazione, da parte del RUP, dell'Accordo di collaborazione;
- d) **[Facoltativo]** Redazione, da parte del RUP, della Nota informativa;
- e) inoltro al fornitore individuato per effettuare l'affidamento diretto, tramite pec ovvero posta ordinaria in caso di O.E. straniero, per la consultazione, del provvedimento di nomina del RUP, della RDA (ovvero) della *Relazione progettuale semplificata*, dell'eventuale *Accordo di collaborazione*, dell'eventuale *Nota informativa* e della modulistica contenente le dichiarazioni da prestare in merito al possesso dei requisiti richiesti;
- f) verifica della completezza della documentazione trasmessa dall'O.E. tramite pec ovvero posta ordinaria in caso di O.E. straniero e, se del caso, richiesta delle dovute integrazioni ad opera del RUP;
- g) acquisizione del CIG sulla piattaforma PCP ad opera del RUP;
- h) atto istruttorio del RUP contenente la verifica delle dichiarazioni relative al titolare effettivo, agli obblighi di cui all'art.47 del decreto 77/2021 e al rispetto dei principi DNSH;
- i) redazione della decisione di contrattare sulla base dell'istruttoria favorevole del RUP contenente

- altresì scrittura anticipata CO.AN delle somme necessarie per effettuare l'affidamento;
- j) stipula della lettera d'ordine/contratto con l'O.E. contenente la clausola risolutiva in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'O.E. affidatario effettuato a seguito di estrazione su un campione definito di affidamenti ovvero nel caso in cui sia stato impossibile completare le verifiche tramite FVOE a causa del malfunzionamento dello stesso;
- k) trasmissione della scheda di conclusione ANAC ad opera del RUP.

Sono resi disponibili sulla intranet, relativamente a questa casistica, i seguenti provvedimenti:

- Provvedimento di nomina del RUP e impegno provvisorio delle somme necessarie di cui alla lett.a) (All. 3);
- **[Eventuale]** Schema di Relazione progettuale semplificata di cui alla lettera b);
- **[Facoltativo]** redazione, da parte del RUP, dell'Accordo di collaborazione di cui alla lettera c);
- **[Facoltativo]** redazione, da parte del RUP, della Nota informativa di cui alla lettera d);
- atto istruttorio del RUP di cui alla lett.h) (All.5);
- DAC ovvero provvedimento di affidamento di cui alla lett.i) (All.9);
- lettera d'ordine/contratto di cui alla lett.j) (All.7).

5. CONFLITTO DI INTERESSI⁴

Il Codice dei contratti pubblici disciplina all'art. 16 il conflitto di interesse. È obbligatorio che tutto il personale, anche esterno all'Ente, coinvolto a vario titolo in ogni singola procedura renda la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi utilizzando la modulistica messa a disposizione su intranet, in relazione al momento in cui viene coinvolto.

Ad esempio:

- Il richiedente l'acquisto rende la dichiarazione contestualmente alla presentazione della richiesta di acquisto o della successiva relazione;
- Il RUP rende la dichiarazione prima o contestualmente alla sua nomina;
- Il Direttore/Dirigente dichiara l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse contestualmente alla firma del provvedimento di affidamento, indipendentemente dal fatto che assuma o meno anche il ruolo di RUP.

I soggetti coinvolti nella gestione del contratto dovranno prestare una nuova dichiarazione in merito all'assenza delle cause di conflitto d'interesse una volta individuato l'operatore economico affidatario.

Nell'ipotesi in cui dovessero verificarsi situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, dovrà essere data comunicazione tempestiva al Direttore/Dirigente.

In aggiunta, tenendo in considerazione L'Appendice Tematica *La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241* di cui alla Circolare MEF del 28 Marzo 2024, il personale della Stazione appaltante, sia interno che esterno, è tenuto a rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rispetto al titolare effettivo dell'O.E. compilando il format *Autodichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi verso il titolare effettivo*.

In particolare, il personale che è tenuto a rendere tale dichiarazione è almeno il seguente:

- il Responsabile unico di progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura;
- il Dirigente competente alla stipula del contratto e/o il dirigente dell'unità organizzativa competente al completamento della procedura di affidamento (ad esempio ufficio gare);
- il titolare dell'organo di governo dell'amministrazione aggiudicatrice laddove adottino atti di gestione nel singolo affidamento;
- i soggetti, anche esterni all'amministrazione, che hanno avuto un ruolo significativo, tecnico o

⁴ L'Ente ha istituito un "Registro del conflitto di interesse" informatizzato nel quale dovranno essere opportunamente registrate tutte le dichiarazioni rilasciate nell'ambito delle diverse procedure.

amministrativo, nella predisposizione degli atti inerenti l'affidamento.

Tutte le dichiarazioni prestate dai vari soggetti coinvolti in merito all'assenza di cause di conflitto d'interesse dovranno essere protocollate ed inserite nel registro recentemente istituito (giusta nota del Direttore Generale prot. 91769 del 18 marzo 2024).

6. DOCUMENTAZIONE DA SOTTOSCRIVERE E VISIONARE AD OPERA DELL'OE

L'operatore economico individuato per effettuare l'affidamento diretto sarà tenuto, prima della formalizzazione dell'affidamento, a presentare la propria offerta economica attraverso la piattaforma telematica di negoziazione, utilizzando il modulo generato attraverso la medesima piattaforma.

Qualora sia stato acquisito un preventivo, in precedenza, l'offerta economica dovrà risultare coerente con il medesimo preventivo.

Nel caso in cui si tratti di forniture con posa in opera o servizi diversi da quelli di natura intellettuale, l'O.E. dovrà caricare a sistema, oltre alla documentazione amministrativa elencata nel seguito, anche la dichiarazione relativa ai costi aziendali e della manodopera redatta in conformità al modello "*Dettaglio stima costi aziendali e manodopera*".

Inoltre, prima della presentazione dell'offerta economica l'O.E. dovrà poter consultare la RDA/Relazione progettuale semplificata, lo schema di contratto da sottoscrivere successivamente a meno che non si voglia utilizzare il documento di stipula generato dal MEPA per gli acquisti effettuati sul MEPA, l'accordo di collaborazione, se previsto, la nota informativa, se prevista e l'Informativa sulla Privacy, il tutto da caricare a sistema come documenti consultabili.

E' stato redatto un ulteriore documento da mettere a disposizione quale documento consultabile, la "Nota informativa". L'utilizzo di questo documento da parte del RUP è facoltativo. Lo stesso è stato predisposto ritenendolo un utile strumento per la S.A., in quanto oltre a contenere una check list dei possibili documenti da richiedere all'O.E. individuato per l'affidamento, consente di rendere noti al medesimo O.E. i requisiti generali e speciali di partecipazione e la documentazione da produrre attraverso la piattaforma telematica al fine di formalizzare l'affidamento.

L'offerta economica presentata dall'O.E. individuato dovrà risultare corredata dalla seguente documentazione amministrativa, da caricare a sistema:

- 1.1 DGUE e Dichiarazione possesso requisiti di qualificazione;
- 1.2 **[Per affidamenti d'importo inferiore a 40.000 euro, in sostituzione di quanto richiesto al punto 1.1]**
Dichiarazione possesso requisiti di qualificazione per acquisti d'importo inferiore a 40.000 euro;
- 2 Scheda DNSH appropriata per l'acquisto da effettuare corredata dalle certificazioni/dichiarazioni indicate nella stessa;
- 3 Patto di integrità;
- 4 Dichiarazione inerente il c.c. dedicato ai sensi della Legge 136/2010;
- 5 Dichiarazione titolare effettivo;
- 6 Dichiarazione DPCM 187/19915;
- 7 **[Eventuale, nel caso di forniture con posa in opera e servizi diversi da quelli di natura intellettuale]**
Dichiarazione inerente la comprova dell'equivalenze delle tutele del CCNL utilizzato;
- 8 **[Eventuale, nel caso di previsione dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di cui all'art.100 del codice]** Dichiarazione dell'ausiliaria;
- 9 **[Eventuale, nel caso di previsione dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di cui all'art.100 del codice]** Contratto di avalimento;
- 10 **[in caso di servizi e forniture per i quali è vigente un decreto sui CAM]** documentazione attestante la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al decreto corrispondente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- 11 **[Eventuale]** Garanzia provvisoria;
- 12 **[Eventuale]** Procure;
- 13 **[Eventuale, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale]** relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 14/2019;
- 14 **[Eventuale]** Documentazione per i soggetti associati;
- 15 **[Eventuale]** Attestazione di sopralluogo;
- 16 **[Per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti]** Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze

⁵ Solo per OE aventi sedi operative in Italia

sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- 17 **[Eventuale]** Documentazione probatoria delle misure di self-cleaning adottate.
- 18 **[Eventuale]** Progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

6.1 DGUE e Dichiarazione sul possesso requisiti di qualificazione

Il DGUE deve essere redatto esclusivamente in forma telematica attraverso piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) ai sensi dell'art. 91 D. Lgs 36/2023, in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea; all'esito della compilazione l'O.E. dovrà firmare digitalmente il DGUE compilato in formato XML e quindi allegarlo.

Inoltre, l'OE dovrà attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla stazione appaltante in conformità al format messo a disposizione. Si precisa che tale documento sostituisce le dichiarazioni integrative al DGUE ed ingloba le dichiarazioni che l'OE era tenuto a rendere nella restante modulistica precedente predisposta come dichiarazione obblighi assunzionali e dichiarazione titolare effettivo.

6.2 Dichiarazione sul possesso requisiti di qualificazione per acquisti d'importo inferiore a 40.000 euro

Per gli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 è sufficiente che gli operatori economici attestino il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in conformità al format "*Dichiarazione possesso requisiti di qualificazione per acquisti d'importo inferiore a 40.000 euro*" messo a disposizione dalla stazione appaltante e senza necessità di compilazione del DGUE, come si evince anche dal comunicato del MIT del 30 giugno 2023. Sulle dichiarazioni rese da parte dell'operatore economico sarà effettuato il controllo a campione previsto dal Codice secondo le indicazioni contenute nel Regolamento predisposto dall'Ente. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 2, in conseguenza della verifica dei requisiti, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede:

- alla risoluzione della lettera ordine;
- all'escussione della garanzia definitiva, se prestata;
- alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Si precisa ad ogni modo che, anche per acquisti d'importo inferiore a 40.000 euro la S.A. può decidere di far sottoscrivere all'O.E., invece della "*Dichiarazione possesso requisiti di qualificazione per acquisti d'importo inferiore a 40.000 euro*", il DGUE e la dichiarazione elencata al punto 1) del paragrafo 6.

6.3 Rispetto del principio DNSH

In conformità alla "*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*" di cui alla circolare RGS nr.33 del 13/10/2022 e successivo aggiornamento di cui alla circolare RGS n. 22 del 14/05/2024, sono state redatte le schede tecniche DNSH, messe a disposizione nella documentazione predisposta e disponibile su intranet nella cartella '*DNSH diviso per investimenti*'.

A seconda della linea d'investimento e del Regime in cui ricade l'investimento stesso, la Stazione Appaltante inserisce nella documentazione amministrativa la scheda tecnica DNSH appropriata che l'Operatore Economico compilerà come dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Si evidenzia che:

- in base alla tipologia di acquisto da effettuare possono essere utilizzate schede DNSH diverse da quelle previste per le specifiche linee d'investimento;
- l'OE è tenuto a fornire una scheda per ogni bene/servizio;
- la Stazione Appaltante deve acquisire la documentazione probante rispetto a quanto dichiarato da parte dell'OE in quanto tale documentazione sarà richiesta nell'ambito di verifiche/audit da parte degli organi competenti.

Considerando che la maggior parte degli acquisti effettuati dal CNR con fondi PNRR riguarda strumentazioni/attrezzature elettriche ed elettroniche è stata inserita nella documentazione amministrativa la Scheda 3 – acquisto di Apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Come si evince dalla documentazione predisposta “Linee guide DNSH divise per investimento “e aggiornamento FAQ 2024, a cui si rimanda per chiarimenti e approfondimenti, la compilazione della scheda con risposta positiva agli elementi rilevanti di controllo, corrisponde all’applicabilità del rispetto del principio DNSH di cui all’art. 17 del Reg. (UE) 2020/852 e quindi alla conformità dell’affidamento in oggetto agli obiettivi ambientali.

Invece, la risposta negativa agli elementi di controllo principali o ai loro punti alternativi, fatte salve eventuali deroghe contenute nelle norme di settore ovvero accettazione di tale risposta da parte del RUP, adeguatamente motivata, comporta l’impossibilità di aggiudicazione della gara.

Nel caso in cui l’intervento non abbia contemplato attività che giustificano la necessità di verificare un vincolo può essere accettata la risposta non applicabile (N/A) ma andranno esplicitate nelle note le ragioni di non applicabilità ed è compito della Stazione Appaltante considerare se l’opzione proposta dall’OE sia o meno esaustiva.

6.4 Procura

Qualora le dichiarazioni siano firmate da un procuratore del concorrente, quest’ultimo sarà tenuto ad allegare copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

6.5 Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti dovranno caricare a sistema la copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

6.6 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

In caso di OO.EE. ammessi al concordato preventivo, gli stessi dovranno dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché di non partecipare alla gara quale mandatari di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 14/2019.

Alla predetta dichiarazione dovrà essere allegata una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma, 1, lettera o), del Decreto succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

6.7 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

I soggetti associati, invitati a presentare offerta, dovranno presentare la documentazione appresso indicata in base alla loro forma di associazione

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si rammenta, a proposito di soggetti associati, **la disposizione di cui al c.19 dell'art.68 del codice** dei contratti secondo la quale l'O.E. invitato singolarmente a presentare offerta, può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

7. LETTERA D'ORDINE

La lettera d'ordine/contratto deve contenere le condizioni generali di acquisto, in modo da regolare i rapporti contrattuali con i fornitori [ambito di applicazione, resa, fatturazione, pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari, clausola risolutiva espressa, foro competente], da perfezionare mediante scambio di corrispondenza commerciale, sottoscritta da ciascuna Parte con firma digitale valida alla data di apposizione della stessa e a norma di legge. La lettera d'ordine è scambiata tra le parti via PEC ovvero, nel caso di gestione dell'affidamento su piattaforma telematica, attraverso la medesima piattaforma. Nel caso di O.E. straniero non in possesso di firma digitale e di pec lo scambio avverrà o tramite posta elettronica non certificata o attraverso

piattaforme telematiche e la firma da parte dell'O.E. sarà autografa e accompagnata da documento d'identità. L'imposta di registro sarà dovuta in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Non occorre attendere il decorso del termine dilatorio di 35 giorni (c.d. stand still) di cui all'art. 18 co. 3 lett d) del Codice e, pertanto, il contratto può essere stipulato immediatamente.

8. PUBBLICITÀ LEGALE E TRASPARENZA DEGLI ATTI

Anche gli affidamenti diretti devono sottostare alle norme inerenti la pubblicità e trasparenza degli atti di cui agli artt. 27, 28 e 50 c.9 del Codice dei contratti pubblici. I documenti da pubblicare in Amministrazione Trasparente sono riportati, per ciascuna fase dell'affidamento nell'All.3 – *Sottosezione trasparenza - della Delibera ANAC nr.31 del 30/01/2025*, reperibile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/del.31-30.01.2025.pna>. Per la pubblicazione sul sito istituzionale è necessario seguire le indicazioni di cui alla Circolare n. 23/2024 prot. n. 173379 del 23 maggio 2024 relativa a: "Indicazioni operative per la pubblicazione sul sito web urp.cnr.it dei documenti riguardanti le procedure di gara e affidamenti". In merito, considerando che si rende necessario trasmettere all'URP l'indirizzo della "pagina dedicata" generato tramite <https://www.urp.cnr.it/genera-url-gara>, è possibile inserire il riferimento dell'URL nella sezione delle Annotazioni di Titulus al momento della protocollazione dei documenti, successivi all'Allegato 1 della circolare, da trasmettere per la pubblicazione su URP.

Per quanto riguarda invece la pubblicità legale degli affidamenti occorre compilare le schede predisposte da ANAC, sia per l'acquisizione del CIG, sia per la stipula del contratto e la fase esecutiva. In dettaglio, nel Vademecum ANAC pubblicato il 09/08/24 si precisa quanto segue:

"Secondo l'attuale sistema, l'acquisizione CIG, tramite invio alla BDNCP delle informazioni relative all'affidamento, avviene nelle seguenti modalità:

a) Scheda AD5 per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro (transitoriamente secondo l'ultimo comunicato del 18.12.2024 fino al 30.06.2025 è consentito l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD);

b) Scheda AD3 per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000,00 e fino a 140.000,00 (compreso) per beni e servizi e 150.000,00 (compreso) per lavori.

Sarà a breve disponibile la nuova scheda SIM (scheda di indagine di Mercato) che consente di gestire digitalmente la fase preventiva all'affidamento ed in particolare di effettuare i controlli dei requisiti anche per questi affidamenti diretti di lavori servizi e forniture tramite accesso al FVOE.

La nuova scheda, che non attribuisce il CIG potrà essere utilizzata, in via opzionale, a monte di tutte le tipologie di affidamento diretto di importo inferiore a 150.000 euro per i lavori e a 140.000 euro per i servizi e le forniture. La scheda SIM dovrà poi essere seguita dalla scheda AD3 o AD 5 nel caso di effettivo affidamento o da un'ulteriore scheda di terminazione nel caso in cui i controlli abbiano esito negativo e/o non si pervenga all'affidamento.

Se la stazione appaltante non intende, invece, attivare il FVOE per i relativi controlli sugli operatori economici, invierà, direttamente la sola scheda AD3 o AD5 ed otterrà il CIG.

Sempre in un'ottica di semplificazione si sta, altresì, lavorando al fine di apportare un'ulteriore modifica alla scheda AD3, consentendo - sempre in via opzionale - per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro, in virtù delle richiamate previsioni dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023, di acquisire l'autocertificazione dei requisiti anziché il DGUE.OMISSISS.....

Si ricorda, inoltre che successivamente alla trasmissione della scheda AD3 le stazioni appaltanti sono tenute all'invio della scheda di stipula del relativo contratto ossia la scheda SC1 nonché delle successive schede relative all'esecuzione e alla regolare esecuzione o collaudo. Per quanto riguarda la scheda AD5 (affidamenti fino a 5000 euro) è sufficiente trasmettere la rispettiva scheda di conclusione CO2.

Infine, per quanto attiene agli Adempimenti previsti ai fini di trasparenza e pubblicità sulla base di quanto disposto nelle delibere ANAC n. 261 e n. 264 del 2023, è necessario indicare nella scheda AD3 la URL di Amministrazione Trasparente dove sono disponibili gli atti riferibili all'affidamento diretto.

Al momento, il campo URL è obbligatorio sia nella scheda AD3 che nella AD5. Gli obblighi di pubblicazione sussistono anche per gli appalti inferiori a 5.000 euro (vedi FAQ n. 12 'Obblighi di pubblicazione' art.37 del d. lgs. 33/2013).

Con la trasmissione delle schede AD3 e AD5 si assolve pertanto agli obblighi di pubblicità previsti art. 50 comma 9 come previsto nella delibera Anac 263/2023."

9. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

In merito al pagamento dell'imposta di bollo per la stipula dei contratti d'appalto, il Codice dei contratti pubblici, all'art. 18, comma 10, stabilisce che, con la tabella indicata all'allegato I.4 è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'operatore economico affidatario assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

Sono previste delle fasce di valore dei contratti alle quali corrispondono valori dell'imposta di bollo da pagare; **sono esenti i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro.**

Il citato comma 10 stabilisce, altresì, che sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642 relativamente ai contratti d'appalto.

Con disposizione dell'Agenzia delle Entrate, emanata il 28 giugno 2023, provvedimento Prot. n. 240013/2023, rubricato "Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto", e Risoluzione n. 37/E rubricata "Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto" l'AdE ha chiarito le nuove modalità di versamento di questa imposta, coerenti con la digitalizzazione del procurement, con l'obiettivo di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.

Il versamento dell'imposta avviene ora con modalità telematica, utilizzando il modello "F24.

Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I versamenti effettuati in questo modo sono consultabili sia dall'operatore economico affidatario che ha effettuato il pagamento sia dalla stazione appaltante nel rispettivo cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Relativamente alla responsabilità solidale della Stazione Appaltante in merito al pagamento dell'imposta di bollo, si precisa che, attualmente, il Codice dei contratti pubblici, nonché la normativa ad esso connessa non esclude la responsabilità solidale della Stazione Appaltante in merito al versamento dell'imposta.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di verifica dell'effettivo versamento (qualora sia dovuto) da parte dell'operatore economico affidatario si ritiene, in maniera cautelativa per l'Ente, applicabile l'art. 22 del DPR 642/1972 a norma del quale "Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali (sanzioni amministrative): 1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto."

Conseguentemente, per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia sarà necessario richiedere copia del versamento effettuato tramite F24 ELIDE, mentre, per gli operatori economici stranieri, dovrà essere richiesta la presentazione della copia della contabile del bonifico effettuato su IBAN IT07Y0100003245348008120501 – BIC BITAITRRENT a favore dell'Agenzia delle Entrate, specificando nella causale la propria denominazione, il motivo del pagamento, il CIG ed il codice fiscale (se presente).